

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 27

OGGETTO: Nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 24 ottobre 2017)

VISTO l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 7, comma 7, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, la disposizione secondo la quale *"I componenti del controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza"*;

VISTO l'articolo 4 del DPR 24 settembre 1997, n. 366, concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il DPCM dell'8 agosto 2013 con il quale è stato ricostituito, per un quadriennio decorrente dalla data d'insediamento, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e le sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 avente ad oggetto *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la delibera ANAC n. 12/2013 avente ad oggetto *"Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 recante il *"Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della*

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" che, tra l'altro, all'art. 6 dispone l'obbligo per ciascuna amministrazione di nominare i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione tra i soggetti iscritti in un apposito Elenco nazionale, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in possesso dei requisiti stabiliti con successivo Decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, successivamente modificato con decreto del 20 giugno 2017, con il quale viene istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance;

VISTA la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP-003550-P-19/01/2017 del 19 gennaio 2017 che fissa al 10 gennaio 2017 la data a decorrere dalla quale *"l'iscrizione nell'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, presso le amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del citato D.M. del 2 dicembre 2016 ovvero amministrazioni, agenzie e enti statali, anche ad ordinamento autonomo"*;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 avente ad oggetto *"Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124"* che introduce importanti novità prevedendo, tra l'altro:

- la nomina dell'OIV da parte dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo tra gli iscritti all'Elenco nazionale, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica, previa procedura selettiva pubblica;
- la possibilità per l'OIV di accedere a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, a tutti i sistemi informativi, incluso il sistema di controllo di gestione e in tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione;
- la validazione da parte dell'OIV della Relazione sulla performance quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito;

VISTA la nota del Presidente dell'Istituto n. 3787 del 9 giugno 2017 con la quale comunicava la disponibilità a *"procedere a una valutazione condivisa delle candidature pervenute, tutto ciò nell'ottica di giungere quanto prima alla conclusione della procedura di nomina dell'Organismo in oggetto"*;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 323 del 12 giugno 2017 con la quale esprimeva condivisione in ordine alla *"proposta di*

valutare in modo condiviso le candidature” ed anticipava l’esigenza di individuare i criteri di selezione;

VISTA la nota del Presidente dell’Istituto n. 3922 del 20 giugno 2017 con la quale comunicava la propria *“disponibilità a individuare previamente i criteri sulla base dei quali operare la scelta dei nuovi componenti”* e indicava *“gli elementi che... devono avere rilievo nella procedura di individuazione dei componenti dell’OIV”*. In particolare, tali elementi erano:

- *“esperienza professionale maturata dai candidati non solo alla luce della complessità organizzativa dell’Istituto ma anche in considerazione della necessità che siano utilizzati al meglio i dati disponibili sulla performance individuale dei dirigenti e delle Strutture nonché dall’esigenza che il sistema di incentivazione valuti anche gli obiettivi che il CIV ha posto in termini di qualità dei servizi ai cittadini”*
- *“titoli di studio e/o esperienza nel campo del risk management, della pianificazione e controllo di gestione nell’ambito di organizzazioni complesse, tanto nel settore pubblico che in quello privato, oltre che nell’analisi degli effetti di diversi sistemi di incentivazione al miglioramento della produttività, con capacità di elaborare ed analizzare dati su retribuzioni, incentivi e performance a livello individuale e collettivo”*
- *“esperienza maturata dai candidati in Orgasmi indipendenti di valutazione costituiti presso Amministrazioni che presentano una struttura complessa analoga a quella dell’INPS;*

VISTA la propria deliberazione n. 21 del 27 giugno 2017 con la quale venivano indicati i criteri di selezione dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione, e nella quale venivano integralmente recepiti i criteri proposti dal Presidente dell’Istituto, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nelle indicazioni informali (FAQ) riportate nel sito internet del Dipartimento della funzione pubblica;

VISTA la nota n. 4383 del 25 luglio 2017 con la quale il Presidente dell’Istituto metteva in discussione i criteri contenuti nella deliberazione n. 21 del 27 giugno del 2017 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nel senso che *“per ragioni legate alla trasparenza e al rispetto del principio dell’ampia partecipazione si è ritenuto più corretto non inserire alcuni dei criteri indicati nella predetta delibera, tenuto conto delle indicazioni fornite in materia dal Dipartimento della Funzione pubblica deducibili da una lettura delle FAQ pubblicate sul sito del suddetto Dipartimento”*;

VISTO l’Avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) dell’INPS del 5 settembre 2017 che – in

difformità ai contenuti della deliberazione n. 21 del 27 giugno 2017 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e degli stessi contenuti indicati dal Presidente dell'Istituto - fa riferimento esclusivamente ai seguenti criteri:

"a) laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguito nel previgente ordinamento degli studi in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale;

b) comprovata esperienza professionale per un numero di anni pari a quelli previsti per l'iscrizione nella fascia 2 del suddetto Elenco maturata presso pubbliche amministrazioni o in aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, nel campo del management e dell'analisi dei dati su retribuzioni, incentivi e performance;

c) buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche."

VISTA la nota n. 518 del 21 settembre 2017 con la quale il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza chiedeva al Presidente dell'Istituto *"tutta la documentazione necessaria per poter svolgere ... l'analisi delle candidature pervenute e delle motivazioni comparative"*;

VISTA la nota del Presidente dell'Istituto n. 4910 del 26 settembre 2017 con la quale, nel comunicare i tre candidati prescelti e non una rosa di potenziali candidati aventi i requisiti previsti dalla deliberazione n. 21 del 27 giugno 2017 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, evidenziava anche l'iter valutativo seguito e chiedeva di sottoporre il documento all'attenzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella riunione del medesimo giorno 26 settembre;

VISTA la documentazione inerente la procedura trasmessa dal Presidente dell'Istituto con note n. 4934 del 27 settembre 2017, n. 5014 del 4 ottobre 2017 e n. 5033 del 5 ottobre 2017 sulla base delle richieste del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

VISTI gli esiti della riunione del Comitato di coordinamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 10 ottobre 2017 con la quale, nel formulare prime valutazioni sulla documentazione trasmessa dal Presidente dell'Istituto, si riconosceva nella Professoressa Lucia Giovannelli il possesso di requisiti adeguati, per professionalità funzionale alle esigenze dell'Istituto ed esperienza pregressa negli OIV;

VISTA la nota del Presidente dell'Istituto n. 5129 dell'11 ottobre 2017 con la quale comunicava al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza la rinuncia alla candidatura della Professoressa Lucia Giovannelli;

VISTA la nota n. 568 del 17 ottobre 2017 con la quale il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, facendo seguito ad un incontro informale appositamente richiesto al Presidente dell'Istituto nella logica della leale collaborazione, evidenziava che i tre nominativi proposti dal medesimo Presidente nella predetta nota n. 4910 del 26 settembre 2017 non sembravano possedere – individualmente e complessivamente - i requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 21 del 27 giugno 2017 e proponeva una rosa non esaustiva di sei candidati, ritenuti in possesso dei requisiti previsti, oltre che dalla legge, anche dalla richiamata deliberazione n. 21/2017;

VISTA la nota n. 5226 del 19 ottobre 2017 del Presidente dell'Istituto con la quale, non condividendo la proposta del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, si preannunciava la intenzione di interpellare i Ministeri vigilanti e il Dipartimento della Funzione pubblica;

CONSIDERATA, da un lato, la iniziale disponibilità Presidente dell'istituto a valutare congiuntamente le candidature pervenute e la individuazione condivisa dei criteri per la valutazione comparativa dei candidati e, dall'altro, i successivi atti di mancato riconoscimento della validità dei criteri individuati congiuntamente nella deliberazione n. 21 del 27 giugno 2017 del CIV;

CONSIDERATO che la valutazione prevista dal legislatore è di natura comparativa e non a graduatoria e, quindi, va condotta sui singoli candidati e poi attraverso il successivo raffronto comparativo dei giudizi sono individuati i candidati idonei;

CONSIDERATO inoltre che le dimensioni, la complessità, la natura sociale delle funzioni di rilevanza costituzionale, i numerosi profili coinvolti dall'attività dell'Istituto (di ordine economico, giuridico, lavoristico, previdenziale, organizzativo), le azioni pubblicistiche svolte (ispezione, erogazione di prestazioni, ruolo impositivo) e le connessioni istituzionali funzionali allo svolgimento della *mission* istituzionale (Ministeri vigilanti, Inail, Agenzia delle entrate, ANAC) impongono che la performance dell'Istituto venga considerata da soggetti in possesso di "concrete" esperienze e adeguate capacità professionali;

CONSIDERATO altresì che per la valutazione comparativa di tutti i candidati si è tenuto conto dei criteri stabiliti nella deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 21 del 27 giugno 2017, adottata sulla base della possibilità di

fissare requisiti ulteriori rispetto a quelli di legge sui quali fondare le valutazioni (come tra l'altro riportato anche nella FAQ n. 17 del Portale della Performance);

PRESO ATTO dei tre nominativi proposti dal Presidente dell'Istituto nella citata nota n. 4910 del 26 settembre 2017, dei curricula e della documentazione trasmessa dal medesimo Presidente;

TENUTO CONTO dei compiti che l'Organismo indipendente di valutazione dovrà svolgere nell'INPS e della necessaria prevalenza per la qualità dell'esperienza dei candidati rispetto a qualifiche formali, con la precisazione (FAQ del Portale della Performance n. 15) che *"queste esperienze potranno essere poi valutate nel loro complesso dalle amministrazioni in ragione delle loro esigenze e dello specifico contesto di riferimento delle stesse"*;

CONSIDERATE le indicazioni di Dipartimento della funzione pubblica in base alle quali *"la ratio della nuova disciplina... è quella di valorizzare l'elemento, sostanziale, della qualificazione professionale derivante da specifiche esperienze maturate nello svolgimento di attività, e non quello, formale, della qualifica posseduta. Si rammenta, infine, che la predetta facoltà, che rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, deve essere esercitata nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, logicità e ragionevolezza. Inoltre, non deve costituire un'indebita limitazione dell'accesso alla procedura selettiva in violazione dei principi di concorsualità e di ampia partecipazione ai quali deve uniformarsi qualsiasi procedura ad evidenza pubblica"*;

CONSIDERATO che la valutazione comparativa deve essere condotta in modo da conseguire un risultato che assicuri, individualmente e complessivamente, il possesso di requisiti multidisciplinari, in funzione delle richiamate caratteristiche dell'INPS e che, infatti, l'ANAC con propria delibera n. 4/2010 ha chiarito che *"il livello di professionalità dovrà essere adeguatamente ponderato in modo da raggiungere un livello di professionalità dell'Organismo nel suo complesso idoneo allo svolgimento delle sue funzioni"*;

CONSIDERATO inoltre che nella proposta del Presidente dell'Istituto:

- è stata data preferenza a tre professionalità analoghe (tre accademici e tutti e tre nella materia della economia aziendale);
- tranne la Professoressa Lucia Giovannelli (che ha ritirato la propria candidatura), gli altri due candidati non precisano nei curricula la propria esperienza nell'ambito di Organismi indipendenti di valutazione determinati;
- la candidata che è stata indicata in sostituzione della Professoressa Lucia Giovannelli, la Dott.ssa Laura Maria Caccia, risulta avere requisiti comparativamente meno rilevanti di altri candidati esclusi;

CONSIDERATO altresì che la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 21 del 27 giugno 2017 privilegia una valutazione condotta su elementi quali:

- il possesso di competenze pluridisciplinari;
- esperienza maturata presso amministrazioni che presentano una struttura complessa analoga a quella dell'INPS;
- esperienza quinquennale in Organismi indipendenti di valutazione in strutture assimilabili all'INPS;
- esperienza lavorativa dirigenziale in posizione generale nella pubblica amministrazione;

CONSIDERATO infine che, ovviamente prescindendo dalla indiscutibile qualità individuale dei candidati, la rosa dei tre nominativi proposta non presenta i requisiti indicati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e, comparativamente, è invece possibile individuare altre candidature che presentano maggiore aderenza alle esigenze dell'Istituto;

TENUTO CONTO che, quindi, tra le candidature ve ne sono alcune che posseggono i requisiti indicati e che si presentano più rispondenti sia alle esigenze dell'INPS sia ai criteri elaborati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in quanto documentano esperienze professionali:

- nella gestione anche concreta della pubblica amministrazione;
- in Organismi indipendenti di valutazione;
- in Organismi indipendenti di valutazione in enti analoghi all'INPS;
- in Organi di controllo giurisdizionale sulle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l'aspetto pluridisciplinare dell'Organismo e l'esperienza concreta di gestione della pubblica amministrazione appaiono, come tra l'altro riportato nella delibera ANAC n. 4/2010, requisiti oggettivi ed essenziali al fine di rendere valutazioni funzionali al pieno e adeguato svolgimento delle funzioni assegnate all'Organismo stesso dal legislatore;

TENUTO CONTO del fatto che occorre dare particolare rilievo a specifiche esperienze maturate nello svolgimento di attività e non alla semplice qualifica posseduta;

RILEVATO che è stato possibile formulare le predette considerazioni solamente in esito alla trasmissione dell'intera documentazione relativa alle candidature pervenute, reiteratamente richiesta dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e pervenuta solamente nei primi giorni di ottobre 2017, e che si sono rilevate professionalità astrattamente adeguate addirittura all'interno di candidature espressamente escluse dalla valutazione nella nota del Presidente dell'Istituto del 26 settembre 2017;

CONSIDERATO che l'iter di valutazione congiunta tra il Presidente dell'Istituto ed il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza delle candidature pervenute risponde al principio costituzionale di leale collaborazione e si fonda evidentemente sulla piena conoscenza di tutti gli elementi di valutazione relativi ai candidati, in presenza di evidenti posizioni di interesse legittimo in capo a ciascuno dei partecipanti alla selezione;

CONFERMATA l'esigenza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di pervenire ad una rapida individuazione del nuovo Organismo indipendente di valutazione, cui era evidentemente propedeutica la piena conoscenza di tutti gli elementi di valutazione, dalla quale è emerso che più di un soggetto espressamente escluso dalla procedura aveva invece potenzialmente i requisiti per essere concretamente valutato;

RILEVATO che l'attenzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza al possesso da parte dei componenti l'Organismo indipendente di valutazione di requisiti adeguati è da porsi anche in specifica connessione con la previsione di legge secondo cui per l'esercizio dell'attività di vigilanza, il Consiglio può avvalersi anche dell'Organismo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20, d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

EVIDENZIATO che – in relazione alle dimensioni dell'INPS - il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ritiene essenziale che i candidati dispongano del tempo necessario per poter svolgere in modo effettivo ed efficace il proprio compito, come richiamato dall'art. 8 del DM 2 dicembre 2016, aspetto da valutarsi in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dai curricula (FAQ ANAC n. 2.2);

RILEVATO che secondo l'articolo 14, comma 11, del d.lgs n. 150 del 27 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, *"agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno"* e che quindi, occorrerà verificare la legittimità della previsione contenuta nell'Avviso pubblico circa i nuovi oneri che graveranno sull'Istituto per i compensi previsti per i componenti l'Organismo indipendente di valutazione;

RILEVATO che la posizione rivestita dai candidati riveste gli estremi dell'interesse legittimo alla correttezza e trasparenza della procedura amministrativa, con particolare riferimento alla adeguatezza della motivazione dell'atto di conferimento dell'incarico, per cui appare particolarmente rilevante la motivazione della scelta comparativa,

DELIBERA

1. di motivare la espressione della mancata intesa sui tre nominativi proposti dal Presidente dell'Istituto nei seguenti termini.

Sul piano comparativo, e senza alcun riferimento alle indiscusse capacità professionali dei tre soggetti proposti, la (vincolante) rosa dei tre candidati proposti, individualmente e complessivamente, non presenta i requisiti della deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 21 del 27 giugno 2017 né, soprattutto, i requisiti complessivamente funzionali alle esigenze valutative ritenute necessarie per l'Istituto, rispetto a quelli posseduti da altri candidati.

Tra i candidati esclusi nella valutazione del Presidente dell'Istituto e valutati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, infatti, vi è chi in qualità:

- di magistrato e di pregresso componente di numerosi OIV, ha esperienza concreta e non meramente teorica di giudizio e valutazione dell'attività di una Pubblica Amministrazione indubbiamente superiore (in relazione alle esigenze dell'Istituto) a chi abbia esperienza prevalentemente teorica (Corrado Salvatore);
- di dirigente di pubbliche amministrazioni di rilevanti dimensioni e di componente di OIV, ha conoscenza diretta del funzionamento delle Amministrazioni complesse, delle connesse criticità e della valutazione della dirigenza e complessivamente della performance (Francesco Verbaro, Marta Branca, Francesca Gagliarducci, Roberto Aponte);
- di componente di OIV in enti previdenziali e di dirigente nei medesimi enti, sostanzialmente analoghi all'INPS hanno esperienza (comparativamente maggiore) dell'ordinamento giuridico, del funzionamento, della performance necessaria ed attesa per il conseguimento di finalità istituzionali analoghe (Fabrizio Frinolli Puzzilli);

I soggetti proposti dal Presidente dell'Istituto, al contrario, complessivamente:

- esprimono una prevalente provenienza dalla docenza con esperienza prevalentemente teorica, mentre la valutazione della azione e della performance in un Istituto come l'INPS richiede una conoscenza profonda, concreta e diretta in Pubbliche Amministrazioni complesse;

- esprimono professionalità unilateralmente afferente ai temi dell'economia, mentre nell'INPS, ente pubblico erogatore di servizi, l'azione di controllo attiene alle concrete funzioni svolte, con particolare riferimento alla acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni e ai complessi aspetti gestionali, organizzativi, giuridici di natura previdenziali, non alla pura analisi economica;
- evidenziano la mancanza di esperienze concrete in enti analoghi che comporta un deficit di conoscenza che non assicura una immediata e adeguata operatività dell'Organismo;
- esprimono prevalenti esperienze di studio, di analisi e ricerca, mentre la nuova disciplina dell'OIV è orientata a riconoscere maggiore rilevanza alla qualificazione derivante dallo specifico contenuto delle esperienze professionali concretamente maturate e non al titolo o ruolo ricoperti in una organizzazione, rilevando in particolare la comprovata esperienza professionale nel concreto svolgimento di funzioni;
- appaiono non garantire, dalla lettura di alcuni curricula, la effettiva esclusività del rapporto, in termini di effettiva ed efficace partecipazione per lo svolgimento delle attività richieste per l'esercizio dell'OIV in un ente di rilevanti dimensioni come l'INPS, a causa della molteplicità e concomitanza di incarichi di notevole responsabilità dichiarati;

2. vista la situazione venutasi a creare e non potendo l'Istituto restare ulteriormente privo dell'Organismo indipendente di valutazione, di ritenere necessaria la richiesta di parere ai Ministeri vigilanti e al Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla individuazione della disciplina giuridica delle conseguenze della mancata intesa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 479/1994, in considerazione dell'assenza di una apposita previsione legislativa, a differenza di quanto previsto per le ipotesi della mancata intesa sulla approvazione dei bilanci (art. 3, comma 4, d.lgs n. 479/1994) e sulla nomina del Presidente dell'Istituto (art. 3, comma 3, d.lgs n. 479/1994);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento della Funzione pubblica con l'evidenziazione, sulla scorta dei contenuti della stessa, del seguente quesito:

"Il Presidente dell'INPS deve procedere al rinnovo dell'Organismo indipendente di valutazione. Secondo l'art. 3, comma 4, del d.lgs 30 giugno 1994, n. 479, "I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".

A seguito dell'avviso pubblicato nel sito internet dell'Istituto il 5 settembre 2017, il Presidente ha individuato e proposto al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza tre nominativi. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con la deliberazione n. 37 del 24.10.17 ha motivatamente ritenuto di non dare parere positivo all'intesa.

Si pone a questo punto il problema di quale sia la disciplina giuridica dell'ipotesi del mancato raggiungimento dell'intesa. Infatti, a differenza delle ipotesi previste nel precedente comma 3 (per la nomina del Presidente) e nel medesimo comma 4 (per l'approvazione dei bilanci) del richiamato art. 3 del d.lgs n.479/1994, il legislatore non ha espressamente disciplinato le conseguenze del mancato raggiungimento dell'intesa tra il Presidente ed il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sui componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Per i motivi suesposti, si sottopone la presente questione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Dipartimento della Funzione Pubblica chiedendo di voler rendere il rispettivo parere al fine di superare la situazione venutasi a creare".

IL SEGRETARIO

(Gaetano Corsini)



IL PRESIDENTE

(Pietro Iocca)

